REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA EX LEGGE N. 240/2010

EMANATO CON D.R. N. 207 DEL 23 APRILE 2015
MODIFICATO CON D.R. N. 61 DEL 18 FEBBRAIO 2019
E CON D.R. N. 114 del 6 APRILE 2021

Articolo 1
Oggetto

1. L'Università degli Studi della Basilicata, di seguito denominata "Università" può conferire assegni di ricerca a seguito di pubbliche selezioni, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240/2010, e secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Gli assegni di ricerca non configurano un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Articolo 2
Soggetti

1. Sono destinatari degli assegni di ricerca studiosi in possesso di laurea (ante D.M. n.509/1999), laurea specialistica-magistrale (ex D.M. n. 509/1999 e D.M. n. 270/2004) o titolo equivalente conseguito all'estero e di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle Università e degli enti di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 240/2010.
2. Il titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente conseguito all'estero, costituisce requisito preferenziale per l'ammissione alla selezione. Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva il bando può prevedere che il possesso di tale titolo sia requisito obbligatorio.
3. Non possono partecipare a procedure selettive di cui al presente regolamento coloro che abbiano una parentela o affinità, fino al quarto grado, con il responsabile scientifico dell'assegno di ricerca, con un professore o ricercatore appartenente alla struttura sede dell'attività dell'assegno di ricerca, con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione.

Articolo 3
Trattamento economico, previdenziale e assicurativo

1. Il compenso per i titolari di assegni di ricerca è determinato dall'Università nel rispetto dell'importo minimo stabilito con decreto ministeriale.
2. Agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 476/1984 e s.m.i., nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art 2, commi 26 e ss., della legge n. 335/1995 e s.m.i.
3. Agli assegni di ricerca si applicano, in materia di congedo obbligatorio per maternità, le disposizioni di cui al DM 12 luglio 2007 e, in materia di congedo per malattia, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006 e s.m.i. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del DM 12 luglio 2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca, con oneri a carico della struttura proponente.
4. L'assegno di ricerca è erogato in rate mensili posticipate.
5. L'onere della copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi è a carico degli assegnisti di ricerca

Articolo 4
Durata, proroga e rinnovo

1. L'assegno di ricerca può avere una durata compresa tra uno e tre anni e può essere rinnovato con lo stesso soggetto alle condizioni di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010.
2. Nel rispetto di quanto previsto nel precedente comma, il bando di selezione indica la durata dell'assegno di ricerca e stabilisce le modalità dell'eventuale proroga o rinnovo.
3. La proroga dell'assegno è deliberata dalla Struttura interessata, su proposta del Responsabile scientifico, prima della scadenza del contratto e prevede il prolungamento dell'originario contratto alle medesime condizioni giuridiche ed economiche.
4. Il rinnovo dell'assegno, deliberato con le medesime modalità di cui al precedente comma 3, può avvenire successivamente alla scadenza del contratto, per la prosecuzione del progetto di ricerca.
5. La durata dell'eventuale proroga e/o rinnovo non può essere inferiore all'anno, compatibilmente con il programma di ricerca in corso, fatto salvo quanto indicato al successivo comma.
6. La durata dell'eventuale rinnovo può essere inferiore all'anno, e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale.

Articolo 5
Valutazione ex post attività di ricerca

1. Al termine della durata dell'assegno, il titolare deve presentare una relazione sull'attività di ricerca svolta e sui risultati raggiunti, anche ai fini della proroga e/o rinnovo, di cui al precedente art. 4. Tale relazione, accompagnata dal parere del Responsabile della ricerca, sarà sottoposta alla valutazione di una *Commissione di Ateneo*, nominata dal Rettore, costituita da professori e ricercatori di ruolo in rappresentanza delle Aree CUN presenti in Ateneo.

Articolo 6
Incompatibilità

1. L'assegno di ricerca è incompatibile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare degli assegni. E' inoltre incompatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia e all'estero.
2. L'assegno di ricerca è inoltre incompatibile con altri assegni di ricerca.
3. I titolari di assegni possono svolgere attività di lavoro autonomo a condizione che tale attività non comprometta il regolare svolgimento dell'attività di ricerca e che non sia in conflitto di interesse con la specifica attività svolta.
4. I titolari degli assegni che intendono svolgere, o continuare a svolgere, una attività comportante prestazioni a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca. La titolarità di un assegno di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso pubbliche amministrazioni.

Articolo 7
Conferimento

1. Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante contratto di diritto privato che regola la collaborazione all'attività di ricerca, definendo diritti e doveri delle parti.
2. L'attività oggetto degli assegni di ricerca dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
   a) stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca, che costituisce l'oggetto del

rapporto;
b) carattere continuativo e comunque temporaneamente definito, ma meramente occasionale, ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività dell'Ateneo;
c) svolgimento in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma di ricerca in cui è inserito, senza orario di lavoro predeterminato.

Articolo 8
Diritti e doveri

1. L'attività dell'assegnista deve svolgersi nell'ambito del programma di ricerca oggetto dell'assegno e non esserne supporto meramente tecnico.
2. Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi delle attrezzature della struttura presso la quale svolgono la loro attività di ricerca e a fruire dei servizi a disposizione del personale di ruolo dell'Ateneo.
3. Gli assegnisti hanno l'obbligo della riservatezza in merito alle attività di ricerca cui partecipano. Eventuali deroghe possono essere concesse con atto scritto dal responsabile scientifico.
4. Qualora a causa della loro permanenza nelle strutture dell'Ateneo, gli assegnisti di ricerca vengano a conoscenza di informazioni riservate, devono trattare dette informazioni come strettamente confidenziali.
5. Ferma restando la normativa sul diritto di autore, la titolarità dei risultati conseguiti nell'ambito della attività di ricerca o di collaborazioni con gruppi di ricerca dell'Università resta in capo alla stessa Università o a soggetti terzi con i quali l'Università ha siglato specifici accordi. L'Università riconosce agli assegnisti di ricerca inventori il diritto morale alla paternità dell'invenzione e, in caso di sfruttamento commerciale della stessa, un equo compenso.
6. Il titolare dell'assegno svolge la sua attività nel rispetto del Codice Etico dell'Università.
7. Gli assegnisti di ricerca devono presentare alle scadenze e con le modalità previste nel contratto, una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dal parere del responsabile scientifico.

Articolo 9
Il responsabile scientifico

1. Il responsabile scientifico è un professore dell'Università di prima, di seconda fascia o un ricercatore, anche a tempo determinato, sotto la cui guida e direzione devono essere svolte, in condizioni di autonomia, le attività di ricerca affidate all'assegnista di ricerca.

Articolo 10
Decadenza, risoluzione e rinuncia

1. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che non dichiarino di accettarlo o non si presentino presso la struttura sede dell'attività di ricerca nei termini previsti dal bando di concorso.
2. Il contratto per l'assegno di ricerca può essere risolto, previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio, su proposta motivata del responsabile scientifico, approvata dalla struttura interessata, per violazione del regime delle incompatibilità, previste all'art. 5. Il contratto per l'assegno di ricerca può essere inoltre risolto, previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio, su proposta. motivata del responsabile scientifico, approvata dalla struttura interessata, per:
    a) inadempimento, per il quale si fa rinvio all'art. 1453 e seguenti del codice civile;
    b) giudizio negativo motivato espresso dal responsabile scientifico sull'attività svolta dall'assegnista.

3. Il titolare dell'assegno di ricerca che intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione al responsabile scientifico e alla struttura di afferenza con almeno trenta giorni di preavviso. La mancata comunicazione comporterà la trattenuta di un mese di assegno. Non si procederà alla suddetta trattenuta quando il recesso del titolare dell'assegno sia motivato da casi di sopravvenuta incompatibilità per incarichi di qualunque tipo e sempreché dal mancato preavviso del recesso anticipato non derivi pregiudizio per la ricerca oggetto del contratto o per la posizione e gli interessi dell'Università contraente e il titolare dell'assegno abbia comunque tempestivamente formalmente comunicato, alla notizia del suo insorgere, tale sopravvenienza al responsabile scientifico e alla struttura di afferenza.

Articolo 11
Bando di concorso

1. Gli assegni dell'Università vengono conferiti a seguito:
   a) della pubblicazione di un unico bando di concorso relativo alle aree scientifiche di interesse dell'Università, seguito dalla presentazione di specifici progetti di ricerca da parte dei candidati;
   b) della pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti. L'Università può riservare una quota degli assegni di ricerca di cui al comma 1 lettera a) a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero o a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
2. Il bando contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sulla durata dell'assegno e sulle modalità dell'eventuale rinnovo, sui diritti e doveri e sul trattamento economico spettante e su ogni ulteriore elemento indispensabile in ossequio ai principi di trasparenza e correttezza.
3. Il bando, emanato con decreto rettorale, è reso pubblico per via telematica sul sito ufficiale dell'Ateneo, sul sito del MIUR e di quello dell'Unione Europea. Dalla data di pubblicazione sul sito dell'Università devono decorrere trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.

Articolo 12
Finanziamento

1. Gli assegni di ricerca di cui all'art. 11, comma 1, sono finanziati con fondi a disposizione delle strutture della Università finalizzati alla realizzazione del programma di ricerca oggetto dell'assegno e/o con fondi a disposizione del bilancio dell'Università-Amministrazione Centrale.
2. Gli organi di governo dell'Università stabiliscono annualmente i criteri e le modalità di finanziamento degli assegni di ricerca con fondi iscritti al bilancio dell'Amministrazione Centrale, in coerenza con le prospettive di sviluppo e le scelte programmatiche dell'Ateneo.
3. Ai fini dell'attivazione delle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni, di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), la struttura interessata delibera in ordine all'indizione della procedura concorsuale indicando le modalità di copertura economica.

Articolo 13
Commissione giudicatrice

1. La valutazione dei candidati viene effettuata da una commissione giudicatrice.
2. La Commissione degli assegni di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), è composta da almeno un professore di prima o di seconda fascia per ciascuna delle aree contemplate nel bando. Quella degli assegni di ricerca di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) si compone, invece, di tre Professori e/o Ricercatori, incluso il responsabile scientifico. La Commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Università, di esperti esterni di elevata qualificazione, italiani o stranieri. La Commissione giudicatrice nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante. La

Commissione valuta l'equipollenza del titolo conseguito all'estero soltanto al fine dell'ammissione al concorso.

Articolo 14
Selezione

1. La selezione è per titoli e colloquio. Ai titoli sono riservati in totale 70 punti e al colloquio 30. Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che conseguono un punteggio pari ad almeno 35/70 nella valutazione dei titoli. Il colloquio si intende superato se i candidati riportano un punteggio pari ad almeno 24/30. Gli assegni sono attribuiti, entro il numero di quelli messi a concorso, secondo l'ordine decrescente della graduatoria. La commissione valuta tra i titoli: pubblicazioni, titoli scientifici e accademici, attività di ricerca documentata presso soggetti pubblici e privati (devono essere attestate la decorrenza e la durata di tale attività), il programma di ricerca per i soli assegni di cui all'art 11, comma 1, lettera b).
2. La Commissione nella prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio. L'avviso per la presentazione al colloquio deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerlo. I risultati della valutazione dei titoli sono resi noti agli interessati prima del colloquio, mediante pubblicazione degli esiti sul sito web dell'Ateneo, alla sezione dedicata, ed eventualmente mediante affissione presso la sede in cui si effettua il colloquio stesso. Al termine dei colloqui la Commissione predispone l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà subito affisso nella sede di svolgimento dei colloqui stessi. Il colloquio, per gli studenti stranieri, può essere svolto per via telematica, purché sia assicurata la pubblicità della seduta.
3. La Commissione forma la graduatoria di merito per ciascuna delle aree interessate per le procedure di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 11 e per ciascun programma di ricerca per le procedure di cui alla lettera b) dello stesso comma, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e del colloquio, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d'età. Gli atti della Commissione e la relativa graduatoria sono approvati con decreto rettorale.

Articolo 15
Norma finale

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato quello precedente emanato con DR n. 214 dell'11 aprile 2001.